

CONDIZIONI DI FORNITURA

Art. 1. OGGETTO DELLA COMMESSA (CIG n. Z6420C3442)

La Ditta si obbliga ad effettuare al Ministero della Difesa e per esso alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in seguito denominata semplicemente TELEDIFE (C.F. 12800841004), la realizzazione dell'estensione della Rete RIFON presso il Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, come centro smistamento dati DIFENET per l'aeroporto e gli Enti Difesa dislocati sull'isola.

Art. 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche dei prodotti e delle prestazioni oggetto della fornitura sono indicate in allegato "A" (Specifica Tecnica n. 072/17/0515 Ed. novembre 2017) al presente Atto.

Detto allegato, unitamente all'offerta della Ditta (allegato "B"), costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 3. NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme del D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolo d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4. PREZZO

L'A.D. corrisponderà alla Ditta per la presente fornitura la somma complessiva, risultante dalla offerta della Ditta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante (all.B).

I prezzi di cui al presente atto sono fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo ed esenti IVA ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 633/72.

Art. 5. DECORRENZA DELL'ORDINATIVO E SORVEGLIANZA TECNICA DURANTE L'ESECUZIONE

Il presente atto decorre dal giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli organi di controllo, del relativo Decreto di approvazione, o della lettera di anticipata esecuzione, che sarà inviata a mezzo posta certificata.

La sorveglianza tecnica della esecuzione dell'ordinativo viene eseguita da TELEDIFE 2° Reparto 7ª Divisione. Durante il periodo di garanzia, detta sorveglianza, viene demandata all'Ente destinatario dei beni sotto la supervisione del Comando C4 Difesa. TELEDIFE nominerà entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto, ovvero dalla data della anticipata esecuzione dello stesso, il Direttore dell'Esecuzione (DdE) e il Direttore dei lavori. La Direzione dei Lavori per l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni effettuate nel sito interessato alle installazioni, sarà eseguita da una figura professionale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6. MODALITA' DI ESECUZIONE - MESSA A DISPOSIZIONE AREE E LOCALI

Entro 30 giorni dalla decorrenza dal Contratto la Ditta dovrà fornire i Nominativi del Personale tecnico installatore e presentare la pratica di richiesta accessi.

Entro 30 giorni dalla sua nomina il Direttore dell'Esecuzione redigerà il Verbale di Avvio.

Entro 30 giorni dalla data del Verbale di Avvio il Fornitore dovrà presentare i seguenti documenti:

- Piano operativo di Sicurezza;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (eventuale);
- Certificazione statica dei tralicci;
- Richiesta di subappalto (eventuale).
- Progetto esecutivo e Cronoprogramma delle attività da concordare con il DE.

Entro 30 giorni dalla consegna della citata Documentazione, subordinatamente alla approvazione del RUP, il Direttore dell'Esecuzione redigerà il verbale di "messa a disposizione delle aree/locali" e inizieranno a decorrere i tempi contrattuali per la realizzazione dell'opera.

L'originale del verbale, controfirmato da un rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.7.2. ed a TELEDIFE. 10.4. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

Art. 7. APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Termine di ultimazione delle prestazioni.

Entro 90 giorni dalla data del Verbale di "messa a disposizione delle aree/locali" la prestazione dovrà essere ultimata.

Avviso di ultimazione delle prestazioni.

La Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni tramite PEC diretta a TELEDIFE 2° Reparto 7ª Divisione 2ª Sezione e TELEDIFE 10ª Divisione, almeno 15 (quindici) giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni prevista nella lettera stessa. Qualora la predetta comunicazione non venisse spedita con l'anticipo di cui sopra, verrà automaticamente considerata, come data di avvenuta ultimazione delle prestazioni, il quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione.

In allegato a tale comunicazione la Ditta dovrà trasmettere:

- L'elenco dei materiali comprensivi dei NUC;
- il documento "prove di collaudo" dove dovranno essere indicate, da parte della ditta, le prove da effettuare atte a verificare l'efficienza del collegamento da realizzare secondo quanto descritto nella Specifica Tecnica.
- Monografie di Sito: per ogni sito, deve essere redatto un documento riportante l'attività di fornitura eseguita:
 - Schema fisico e logico implementato a livello Sito/Ente e livello geografico:
 - Schema fisico di Rete – Cablaggi di interconnessione intra apparato e tra apparati;
 - Test Report Sheet – valori dei test di precollaudo realizzati in fase di installazione:
 - Diagramma della potenza retrodiffusa;
 - Lunghezza ottica della tratta;
 - Attenuazione delle giunzioni e terminazioni;
 - Attenuazione totale di sezione;
 - Tracciato della prova riflettometrica;
 - Valore della misura totale di attenuazione.
 - scheda riassuntiva e documenti di dettaglio della fornitura:
 - elenco hardware/software part number, serial number e codici NUC con dettaglio importi;
 - elenco attività di installazione e configurazione apparati e relativi importi per sito;
 - copia delle configurazioni degli apparati (su CDROM/DVDROM);
- Certificazione di verifica statica dei tralicci esistenti con le nuove opere realizzate;
- Certificazione degli impianti elettrici realizzati/adequati.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata, da TELEDIFE 2.7.2 prima di procedere alle previste operazioni di verifica di conformità, che redigerà apposito certificato di ultimazione delle prestazioni.

Art. 8. VERIFICA DI CONFORMITA'

Località di verifica di conformità

La verifica di conformità avrà luogo presso il comando C4 Difesa sede del NOC (Network Operation Center) della rete RIFON e della DIFENET e presso i siti oggetto di installazione dell'hardware.

Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita a cura di una Commissione appositamente nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza della fornitura a quanto richiesto. Come test di verifica saranno effettuati quelli indicati dalla Ditta nel documento "prove di collaudo" nonché tutti gli eventuali test che la commissione vorrà effettuare.

In caso di rifiuto della fornitura, per sfavorevole esito della verifica di conformità, la Ditta può, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla verbalizzazione, ripresentarli ad una seconda verifica di conformità dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le sostituzioni giudicate opportune per superare le prove fallite, fermi restando, in tal caso, i prescritti termini di consegna. L'originale in bollo e n. 1 (una) copia del certificato di conformità, controfirmato dal rappresentante della ditta, che avrà assistito l'Organo di verifica nelle prove di verifica, dovranno essere inoltrati a TELEDIFE 2.7.2..

Per i materiali

Durante la fase di verifica di conformità dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti consegnati e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni, della lista dei NUC.

Il Certificato di verifica di conformità conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della Ditta, degli obblighi di Codificazione. Nel caso di mancato adempimento il Certificato includerà il valore della penale da applicare di cui all'articolo 12 del presente contratto.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Ditta può, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare i materiali ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna.

Accettazione

L'accettazione della fornitura sarà effettuata da TELEDIFE con apposita determinazione che sarà comunicata alla Ditta tramite PEC.

Termine di consegna

La consegna, ad avvenuta accettazione da parte dell'A.D. dei lavori, s'intende effettuata sotto la data di accettazione della fornitura.

Modalità di consegna

a) Per i materiali

Il Consegretario del sito di appartenenza si recherà presso i locali di installazione per procedere alle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei materiali installati e redigerà il previsto "Verbale di Consegna".

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Consegretario la prevista carta da bollo necessaria alla redazione del "verbale di consegna". L'originale e nr. 1 (una) copia del verbale di consegna, controfirmato dal Rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.7 entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE 10.4.

b) Per la documentazione/software

All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, il Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, redigerà

l'apposito verbale di consegna contro firmato dal predetto rappresentante. L'originale in bollo del predetto verbale di consegna dovrà essere inviato a TELEDIFE 10.4 entro 3 (tre) giorni successivi.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare ai predetti soggetti la prevista carta da bollo necessaria alla redazione dei sopra citati verbali.

c) Imballaggio e spese di trasporto

Il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore.

Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'Amministrazione della Difesa.

Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico dei materiali in fornitura sono a carico della Ditta.

d) Assicurazione dei materiali

A carico della Ditta.

e) Trasferimento dei rischi

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

f) Assunzione in carico/Trascrizione sul registro delle pubblicazioni/ Trascrizione sul registro d'inventario

a) Per i materiali

Alla data del verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegretario competente che provvederà al completamento della "determinazione di accettazione".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegretario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegretario trasmetterà a TELEDIFE 10.4. entro 3 giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al Consegretario la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione della presente Fase.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegretario a TELEDIFE 10.4. entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

b) Per la documentazione/software

Alla data del verbale di consegna la documentazione/software sarà assunta/o in carico dal Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni mediante registrazione sul registro delle pubblicazioni dell'Ente.

Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni di sito provvederà al completamento della "determinazione di accettazione".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni, il Responsabile dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle attività, il Responsabile trasmetterà a TELEDIFE 10.4. entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di registrazione.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Responsabile la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione della presente attività.

La registrazione sul registro delle pubblicazioni, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10.4 entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

c) Per le installazioni/lavori

Alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione le attività di installazione/lavori saranno trascritte nei registri di inventario dell'Ente competente, che provvederà al completamento della "Determinazione di Accettazione" per la parte di propria competenza.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere alla data di ricezione dell'accettazione alla contestuale trascrizione sul registro d'inventario, l'Ente competente, nelle more del completamento delle attività, trasmetterà a TELEDIFE 10.3 entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell'accettazione, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di trascrizione.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Ente, per il completamento della pratica di liquidazione della presente attività, la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione.

La trascrizione sul registro d'inventario, qualora non perfezionata contestualmente alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10.4 entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

Art. 9. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Per tutta la durata del contratto, l'esecutore deve essere in possesso ed istituire un sistema di assicurazione della qualità/ispezione delle attività relative alle varie fasi del contratto compreso il servizio di manutenzione, in accordo con i requisiti della norma UNI ISO 9001:2008.

Art. 10. DOCUMENTAZIONE

La ditta è obbligata a fornire la documentazione tecnica richiesta (vedi quanto indicato nella Specifica Tecnica).

Art. 11. CODIFICAZIONE

Per tutti i materiali in fornitura, di origine sia nazionale che estera, la Ditta si obbliga a fornire all'Amministrazione ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'Allegato D del presente atto.

Art. 12. INADEMPIENZE - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel contratto, oltre a quelle dovute a mala fede, frode e negligenza, separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

- a) Per ogni giorno di ritardo, nell'ultimazione delle prestazioni e/o nell'esecuzione della verifica di conformità e/o nella consegna, rispetto ai termini contrattuali, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo contrattuale salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 3 giorni lavorativi previsto nella specifica tecnica, nel periodo di garanzia, per la conclusione efficace dell'intervento di sostituzione della scheda e ripristino in efficienza del collegamento a decorrere dalla richiesta inoltrata dall'Amministrazione, per cause non imputabili all'Amministrazione stessa ovvero a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la Ditta ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Ditta le spese sostenute ai sensi dell'art 124 del DPR n.236/2012.
- c) nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta sarà passibile di una penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che

sarebbe spettato alla Società assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Ditta dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dall'Amministrazione;

- d) qualora la Ditta non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dagli articoli 9 e 11 (Codificazione), per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari al due per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni fermo restando che la stessa Ditta dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione salvo il risarcimento del maggior danno;
- e) per ogni giorno di ritardo in qualunque adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'intero importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità/collaudato, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collaudato da parte della Commissione di verifica/collaudato, fino alla ripresentazione dei materiali alla successiva verifica di conformità secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

Le penali di cui al presente articolo e quelle relative al successivo art. 19 verranno detratte dai pagamenti da corrispondere alla Ditta, ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione di cui al successivo art. 16.

L'applicazione di penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'ordinativo.

Art. 13. GARANZIA

Tutta la fornitura comprensiva dei materiali dovrà avere una garanzia rilasciata dal fornitore per la durata di 2 anni. La garanzia è efficace dal verbale di consegna con le modalità indicate nel documento Specifica Tecnica.

Art. 14. PAGAMENTO

Il pagamento avrà luogo come di seguito indicato:

- 100% dell'importo, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità/collaudato, accettazione, consegna ed assunzione in carico, dietro presentazione della seguente documentazione, che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.4.:

- Fattura;
- Certificato di verifica di conformità;
- Verbali di consegna;
- Determinazioni di assunzione in carico nei registri di inventario ovvero dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico (solo nel caso di in cui non sarà possibile procedere contestualmente alla verifica di conformità anche alla trascrizione della fornitura
- Determinazioni di trascrizione nei registri di inventario ovvero dichiarazione di avvio attività di trascrizione (solo nel caso di in cui non sarà possibile procedere contestualmente alla verifica di conformità anche alla trascrizione della fornitura.

La Ditta potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore a quella del verbale di consegna.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V.

La fattura che la Ditta trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato la lettera di notifica accettazione materiali/documentazione.

Le parti concordano, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.lgs. n.192/2012 in considerazione delle complesse attività di acquisizione della documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Al pagamento sarà provveduto mediante l'emissione di apposito ordinativo diretto sulla Tesoreria Provinciale di Roma il cui importo sarà accreditato, per conto del creditore, sul conto corrente bancario intestato alla Ditta.

Art. 15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad utilizzare, per i pagamenti relativi alla presente commessa, un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 ed a comunicarne gli estremi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, entro 7 giorni dall'aggiudicazione provvisoria.

Tale comunicazione, da parte della Ditta aggiudicataria, costituirà parte integrante del presente ordinativo.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^a Divisione a mezzo lettera raccomandata a.r.. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice **CIG Z6420C3442**.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 16. CAUZIONE

A norma dell'art. 103 del D.lgs. 50/16, la Ditta presta cauzione a favore dell'A.D. per un importo pari al 10% dell'importo del presente atto.

Lo svincolo della predetta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda della Ditta in carta semplice (e quattro copie) diretta a Teledife 10 previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Ditta.

Art. 17. CLAUSOLA STERILIZZAZIONE PERIODO FERIE ESTIVE

Il decorso dei termini previsti dal presente ordinativo, per la sola fase di fornitura, è sospeso dal giorno 24 di dicembre al giorno 6 di gennaio e dal giorno 5 al giorno 25 del mese di agosto.

Nei predetti periodi non avranno, altresì, luogo le operazioni di verifica di conformità e/o verifica di conformità. I termini temporali relativi agli interventi in garanzia non subiranno alcuna dilazione, né durante il periodo feriale estivo, né durante i periodi di festività nazionale (Natale, Pasqua, ecc.).

Art. 18. ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e

di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva di della Ditta o del subappaltatore, che segnali un'inadempienza contributiva, la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal , il RUP o suo delegato proporrà la risoluzione dell'ordinativo, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'ordinativo, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto (art. 30 del D.lgs.n. 50/16). L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 19. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE

Qualora i delegati dell'Amministrazione, nella verifica dei materiali/lavori, riscontrino deficienze qualitative o costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei materiali stessi e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia su carta legale, facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, vengono trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi viene applicata alla Ditta una penalità convenzionale nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del presente Atto, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 20. TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO

E' fatto obbligo alla Ditta di rilasciare, relativamente all'esecuzione delle attività di fornitura apposita dichiarazione/documentazione attestante che quanto è oggetto della commessa, descritto nel Offerta tecnico-economica, è stato eseguito in modo conforme alla Legge n. 46 del 05/03/1990 e successive modificazioni, integrazioni e normativa regolamentare. Tale dichiarazione/documentazione dovrà essere presentata al Direttore dell'esecuzione all'atto della

constatazione di verifica delle ultimazioni delle prestazioni.

La ditta è obbligata alla piena osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. concernenti le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, secondo quanto riportato in Specifica Tecnica. In osservanza del D.Lgs. 81/08., al presente contratto è allegato il DUVRI statico relativo ai siti interessati dai lavori (Allegato C al presente ordinativo e che ne costituisce parte integrante).

Art. 21. RISOLUZIONE

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità e di inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'atto, incamerando la cauzione o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione è dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con PEC ed è immediatamente operativa.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Ditta nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Ditta, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

In particolare può procedersi a risoluzione dell'atto anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- c) la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Ditta non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto;
 - nei casi previsti dall'art. 24.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni. Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Ditta nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Ditta, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

Art. 22. RECESSO DALL'ORDINATIVO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Art. 23. FORZA MAGGIORE

Fermo quanto precisato nel Capitolato di cui all'Art. 3, i termini di cui al presente atto potranno essere prorogati a richiesta della Ditta ed a giudizio insindacabile di Teledife, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc..) che colpiscano la Ditta impediscano il normale svolgimento delle prestazioni.

A tal fine la Ditta dovrà, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicare alla Divisione competente di Teledife, all'Ente incaricato per la sorveglianza, e per conoscenza a Teledife 10, qualunque caso di forza maggiore specificando i seguenti dati:

- numero dell'atto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Ditta dovrà altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'oggetto della fornitura, domanda di proroga in bollo a Teledife tramite l'esecutore. A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C. ecc.), comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, saranno presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Ditta, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 24. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato E al presente contratto, ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 19.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21.

Art. 25. ANTICIPAZIONI

Non saranno concesse, in alcuna forma, anticipazioni del prezzo.

Art. 26. ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA' DELLA A.D.

Qualora la Ditta entri in possesso di materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta medesima dovrà rilasciare all'Amministrazione apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici etc..) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'Amministrazione ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso della Ditta, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali alla Ditta e la data di riconsegna dei materiali all'Amministrazione. Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'A.D. (TELEDIFE).

Art. 27. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

E' autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. E' fatto obbligo alla ditta di comunicare a TELEDIFE 2.7.2. l'elenco dei materiali in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni.

La Ditta non può cedere in subappalto/subfornitura né totalmente né parzialmente le forniture contrattuali senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

L'eventuale affidamento in subappalto, come da intenzione del Ditta nella lettera di offerta riportata nel citato allegato B, dovrà essere espressamente richiesto e, qualora autorizzato, non può

complessivamente superare il 30% dell'ammontare del presente contratto e potrà riguardare esclusivamente i lavori d'installazione dei materiali e di eventuali altre opere minori accessorie funzionali all'installazione degli apparati.

Resta comunque ferma la responsabilità della Ditta la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il contratto in danno della ditta ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.

E' ammesso il subappalto a condizione che:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore possieda i requisiti tecnici previsti dal bando per l'esecuzione, da parte del fornitore, delle prestazioni richieste;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati servizi e/o le forniture o le relative parti che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.°;

Le attività che si intendono subappaltare devono essere indicate in fase di offerta nel rispetto dei limiti al subappalto previsti dall'art. 105 del D. lgs. 50/2016".

Art. 28. REVISIONE PREZZI

I prezzi di cui all'offerta della Ditta allegata al presente contratto e del quale fa parte integrante sono fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

Inoltre i prezzi di cui sopra sono onnicomprensivi essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa.

Art. 29. AGGIORNAMENTI E VARIANTI

Qualora la Ditta non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali proposti in fornitura, a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 2.7.2., improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni solari prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Ditta sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Ditta almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Ditta contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni contrattualmente previsti.

Art. 30. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dall'atto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Art. 31. CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria.

Art. 32. SPESE

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti al presente ordinativo, a termini della legge 27.12.1975 n° 790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Ditta.

Elenco allegati:

Allegato A: Specifica Tecnica 072/17/0515;

Allegato B: offerta della Ditta;

Allegato C: DUVRI GENERALE;

Allegato D: codifica del materiale;

Allegato E: patto d'integrità.